

stono ovvi conflitti fra la *šarī'a* e alcuni diritti umani, specialmente per quanto riguarda le donne e i non musulmani.

Il fatto che sia mancata una partecipazione universale all'elaborazione delle dichiarazioni internazionali relative ai diritti dell'uomo non inficia peraltro gli strumenti esistenti. Al contrario, il presente studio è stato possibile utilizzando come fonte di questi criteri la *Carta internazionale dei diritti dell'uomo*⁶. È vero che non tutti i paesi islamici hanno sottoscritto o ratificato i suddetti strumenti, ma non li hanno nemmeno apertamente rifiutati⁷. Il concetto di diritti umani è ormai troppo significativo e popolare perché qualche governo possa opporvisi apertamente. I governi dei paesi islamici non fanno eccezione a questa regola generale.

Nel presente lavoro l'attenzione viene rivolta ai principi di uguaglianza giuridica e di non discriminazione contenuti in molti documenti internazionali relativi ai diritti umani⁸. I principi riguardanti le distin-

tic Critique of non-Western Conceptions of Human Rights» in *American Political Science Review*, 76 (1982), p. 303; Raimon Panikkar, «Is the Notion of Human Rights a Western Concept?» in *Diogenes*, 120 (1982), p. 75.

⁶ Il termine «Carta internazionale dei diritti dell'uomo» si riferisce a una raccolta di tre documenti formali dovuti alle Nazioni Unite: la *DUDU* citata, il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* – General Assembly Resolution 2200 (XXI), 21 United Nations GAOR Supplement (n. 16), p. 49, United Nations Document A/6316 (1966) (entrato in vigore il 3 gennaio 1976) – e il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* – General Assembly Resolution 2200 (XXI), 21 United Nations GAOR Supplement (n. 16) p. 52, United Nations Document A/6316 (1966) (entrato in vigore il 23 marzo 1976).

⁷ Negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione iraniana, alcuni rappresentanti ufficiali della Repubblica Islamica dell'Iran manifestarono alcune riserve nei confronti dei parametri internazionali relativi ai diritti umani, favorendo quelli che essi consideravano i parametri dal punto di vista islamico. Si veda Edward Mortimer, *Iranian Bulletins*, Index on Censorship, 1983, p. 5. Nonostante ciò, l'Iran continua a far parte del *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* e del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*; si veda Richard B. Lillich, *International Human Rights Instruments*, Buffalo (N. Y.), W. S. Hein Co., 1988, ed. riveduta, pp. 170.42 e 180.18.

⁸ L'articolo 1 della *DUDU* afferma che «tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti». L'articolo 2 specifica che «ognuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamate nella presente dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione»; si veda *DUDU* cit., artt. 1 e 2. L'articolo 2.2 del *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* obbliga gli stati firmatari a garantire che i diritti enunciati nel *Patto* siano esercitati senza discriminazioni di razza, colore, sesso, lingua e religione. L'articolo 3 del *Patto* crea l'obbligo di assicurare il diritto degli uomini e delle donne a godere in modo equo di tutti i diritti economici, sociali e culturali stabiliti nel *Patto* stesso. Si veda il *Patto internazionale per i diritti economici, sociali e culturali* cit., artt. 2.2 e 3. Gli articoli 2.2 e 3 del *Patto* creano obblighi simili per garantire la non discriminazione e l'uguaglianza in relazione ai diritti stabiliti nel detto *Patto*; si veda *Patto Internazionale sui diritti civili e politici* cit., artt. 2.2 e 3. I medesimi principi sono alla base di numerosi diritti specifici stabiliti in entrambi i patti. Sebbene l'uguaglianza formale di fronte alla legge e la realizzazione di programmi politici di non discri-